



# COMUNE DI PORTALBERA

## PROVINCIA DI PAVIA

### VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29/04/2023

**OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno **2023** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore 10.35 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Bonacina Roberto	SI
Magnani Gianpiero	SI	Albanesi Luca	NO
Scanarotti Sara	SI	Provenzano Cinzia	NO
Valizia Claudio	SI		
Rovati Angela Maria	SI		
Bensi Lucia	NO		
Cobianchi Milani Manuel	SI		

Presenti : 7 Assenti : 3

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari) - a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale e che l'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1/commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) come recepite dal presente Regolamento.

Ricordato che questo Comune già adottò un Regolamento della TARI nel 2014, con delibera consigliare n. 11 in data 26/06/2014 (ESECUTIVA)

Ritenuto di dovere:

- Approntare significative modificazioni alla regolamentazione comunale stante il non breve lasso di tempo trascorso dalla data di approvazione della suddetta precedente regolamentazione (2014)
- attraverso il Regolamento, disciplinare – stante le modifiche ed integrazioni normative intervenute e delle indicazioni della Authority “ARERA” e nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3) nonchè dall'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni - la migliore applicazione (nel Comune di Portalbera) della Tassa sui rifiuti (Tari)

Dato atto comunque che, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1/commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000 (recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente) ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Atteso che le norme della presente regolamentazione sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Rilevato di dover disporre, per quanto di competenza, disposizioni in materia di **“SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO” – “DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO” –**

**“ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI” – “DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO”**

Ritenuto preferibile, anche a fini “sistematici” e di trasparenza, revocare il precedente suddetto Regolamento ed approvare un nuovo testo Regolamentare

Visto il testo del suddetto nuovo testo regolamentare, composto di n.35 articoli e ritenuto di doverlo approvare

Dato atto che il suddetto testo è stato assunto da numerosi comuni della provincia e di questa stessa zona

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed il parere di regolarità contabile, che viene inserito nella presente deliberazione;

Rilevato che è stato assunto il parere favorevole del revisore dei conti

Tutto ciò premesso

Con voti 7 favorevoli resi in forma palese

**DELIBERA**

1. di revocare il Regolamento approvato con delibera consiliare n. 11 in data 26/06/2014 (ESECUTIVA) e ciò per le motivazioni ivi addotte
2. di approvare formalmente il nuovo “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)” e ciò nel testo che - composto di n.35 articoli – costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
3. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3/comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2023.
4. di incaricare i competenti funzionari e responsabili di Struttura per i connessi adempimenti

Successivamente e separatamente, con voti 7 favorevoli resi in forma palese, dichiara la presente immediatamente eseguibile



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 20**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2023

Il Responsabile di Settore  
Dr. Maurizio Gramegna

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Maurizio Gramegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO  
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 05/05/2023  
GIAN LUCA MUTTARINI in data 05/05/2023



## COMUNE DI PORTALBERA

Provincia di Pavia

Organo di Revisione Economico-Finanziario

**VERBALE N. 07 DEL 21/04/2023**

### **PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULA PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

Il sottoscritto Dr. Giuliano Terenghi, Revisore dei Conti del Comune di Portalbera, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021;

VISTA la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)** presentata in data 14/04/2023;

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTO:

- l'art. 52, d.lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.
- l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).
- l'art. 57 bis comma 1 lettera b) del Decreto Legge 124/2019
- le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.
- la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) e relativo Regolamento ricevuti via mail in data 14/04/2023 ed integrazioni in date successive;

TENUTO CONTO che il sopracitato TQRIF prevede nuovi standard minimi tecnici e contrattuali che dovranno essere applicati a decorrere dal 01.01.2023;

VERIFICATO che il Regolamento proposto consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della completezza;

- del rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- della coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni.

RILEVATO che è necessario inserire nel testo della delibera in approvazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

### **ESPRIME**

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata per far parte integrale degli atti dell'Ente, dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di inserirlo nella raccolta dei Verbali del revisore e di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza al Segretario Generale dell'Ente.

Brescia, 21/04/2023

Il Revisore dei Conti  
Dr. Giuliano Terenghi

(documento informatico firmato digitalmente)



**COMUNE DI PORTALBERA**

*Provincia di Pavia*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2023*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione - nel Comune di Portalbera - della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1/comma 639 della L. 147/2013.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art.1/commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000 - recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente - ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Portalbera.

### **Art. 2 - Istituzione della Tari**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 17commi 641 - 668 DELLA L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 della Authority "Arera" (Tgrif) e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), come recepite dal presente Regolamento.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

#### **Art. 4 - Presupposto oggettivo della Tari**

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte - a qualsiasi uso adibiti - suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

2. Si intendono per:

- a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*: superfici prive di "locali" di cui alla lett. a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, campeggi, dancing, cinema all'aperto e posti auto scoperti iscritti a catasto;
- c) *utenze domestiche*: le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. A tal fine si considerano imponenti tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

4. Si considerano altresì imponenti tutte le aree scoperte operative - comunque utilizzate - ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. La superficie imponente è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas ed energia elettrica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 5 - Servizio di igiene urbana**

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti - come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione - quando, di fatto, il servizio sia attuato.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.

5. Nelle zone esterne al centro abitato nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato - sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali - il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.

### **TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO**

#### **Art. 6 - Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 7 - Soggetto passivo del tributo**

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4/comma lett. g) del D. Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **TITOLO III DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 8 - Decorrenza del tributo sui rifiuti**

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

#### **Art. 9 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale**

1. Ai sensi dell'art. 1/ comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; ciò avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornati secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche ai sensi dell'art. 1/comma 658 della L. 147/2013.

2. Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» ed «utenze non domestiche». Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti - ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario (c.d. PEF) e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo comunale competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio.
6. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
9. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti non dipendenti dal Comune e/o dal gestore determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54/comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.  
La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

#### **Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della Delibera n.443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola - secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 - prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ( $Ka(n)$ ) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 - aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) - quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ( $Kb(n)$ ) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

## **Art. 11 - Numero di occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone presenti nello stato di famiglia anagrafico.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita denuncia di variazione.

4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

5. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

6. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

7. Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione con l'indicazione del numero dei componenti il nucleo familiare, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a 3 (tre).

8. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

9. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

## **Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

#### **Art. 13 - Tributo ambientale**

1. Ai sensi dell'art.1/comma 666 della L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

### **TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 14 - Esclusione dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1-60, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali

coperti, mentre rimangono imponenti tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino inabitabili e contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati inagibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

### **Art. 15 - Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie imponente non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal successivo comma per le superfici ove risulta difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la superficie può essere forfettariamente ridotta delle seguenti percentuali:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto	40%
Gommisti	25%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%
Ambulatori e cliniche veterinarie	10%
Lavanderie	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	15%
Carpenterie e lavorazione ferro	45%
Supermercati e discount	25%
Stabilimenti industriali	25%
Attività di produzione manufatti in cemento	45%

Per eventuali categorie di attività non presenti nella suddetta tabella si può procedere all'applicazione di una riduzione adottando criteri di analogia.

La suddetta detassazione viene applicata a decorrere dalla presentazione di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione, ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della superficie imponente, da cui risulta l'effettiva produzione di rifiuti speciali, la rappresentazione planimetrica delle superfici ove vengono prodotti in via continuativa o nettamente prevalente rifiuti speciali e delle superfici caratterizzate da una produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti urbani.

La documentazione comprovante la produzione ed il relativo smaltimento di rifiuti speciali con imprese a ciò abilitate, deve essere annualmente presentata entro il 28 di febbraio dell'anno successivo al fine di conservare il diritto a godere della riduzione di superficie.

3. Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.

#### **Art. 16- Esenzione dal tributo**

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- d) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- e) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- f) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
- g) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, granai, depositi derrate agricole, cascine, portici in terra battuta.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

#### **Art. 17 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:

- a) del 50% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- b) del 80% per le abitazioni tenute a disposizione a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale;
- c) del 80% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione;
- d) del 50% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- e) **del 40% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;**
- f) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- g) del 50% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo, con l'unica eccezione di quella relativa alla lettera d), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

#### **Art. 18 - Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti**

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver smaltito in proprio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa.

Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione:

fino a kg. 10.000	10%
Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%
Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%
Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000	25%
Oltre kg. 25.000	30%

Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all'ufficio Tributi, **entro il 10 maggio** di ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all'anno precedente:

- Copie dei formulari dei rifiuti o del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno d'imposta precedente;
- Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale.
- Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell'anno precedente.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, compresi i rifiuti indifferenziati, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 3 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

#### **Art. 19 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 20 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune a MEZZO PEC (Ufficio Tributi - pec comune.portalbera@legalpec.it), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, (Ufficio Tributi - pec comune.portalbera@legalpec.it) fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC (Ufficio Tributi - pec comune.portalbera@legalpec.it) a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei

rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 20 - Riduzione per compostaggio domestico**

1. Ai sensi dell'art. 1/comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

#### **Art. 21 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio**

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

## **TITOLO V**

### **DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **Art. 22 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro novanta giorni da quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali - come definiti dall'art. 4/comma 1 lettera g) del D.Lgs. 114/1998 - è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

6. La dichiarazione deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente presso lo sportello fisico, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente tramite lo sportello online. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.

7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore

imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- d) il numero degli occupanti l'abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
- e) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- f) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- g) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- h) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- i) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- j) l'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- d) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- f) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- g) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- h) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- i) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- j) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- k) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- l) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore;
- m) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

9. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le

indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

10. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a Tari rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria dei contribuenti.

11. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

12. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione.

13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il tributo sia stato assolto dall'eventuale utente subentrante.

14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della Tari, così come disciplinati nei precedenti commi 16 e 17, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 6.

### **Art. 23 - Modalità di determinazione della superficie imponibile**

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 1/comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale

risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

#### **Art. 24 - Tributo giornaliero di smaltimento**

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall'art.1/commi 816 e seguenti della L. 160/2019, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, il cui importo deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero direttamente al Comune.

#### **Art. 25 - Riscossione della Tari**

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. In deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24 (secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso "PagoPa" e di pagamento interbancari e postali.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive - alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia

provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.

6. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, ai sensi dell'art.1/comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

#### **Art. 26 - Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

#### **Art. 27 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare alla STRUTTURA COMUNALE competente in materia di "Tari" (di seguito anche "Ufficio TARI") - nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'articolo 24 - una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'articolo 27.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tari e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
  - il nome, il cognome e il codice fiscale;
  - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
  - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
  - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro **novanta** giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta [o altro termine, considerando che il termine di trenta giorni non è obbligatorio per le gestioni che si collocano nel quadrante 1, di cui all'art. 3 del TQRIF VA BENE 90]. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro **novanta** giorni lavorativi [o altro termine individuato dal Comune VA BENE 90], riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica

dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1/comma 164 della legge 27 dicembre 2006 n.296. La risposta del Comune è comunicata tramite notificazione o tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

#### **Art. 28 - Sgravio o rimborso del tributo**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di 1° grado o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Corte di giustizia tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro centottanta giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di versamento della somma non dovuta.

4. Non si procede al rimborso qualora le somme siano inferiori o uguali ad €. 12,00.

#### **Art. 29 - Funzionario responsabile**

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 30 - Mezzi di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1/comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### **Art. 31 - Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art.1/commi 695 - 699 della L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di tardivo versamento effettuato tra il quindicesimo giorno e il novantesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del tributo versato tardivamente;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

### **Art. 32 - Contenzioso**

1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17bis, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 33 - Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni della L. n. 147/2013, del D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere/provvedimenti di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 34 - Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 35 - Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3/comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2023**.



# COMUNE DI PORTALBERA

## PROVINCIA DI PAVIA

### VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 11/03/2023

**OGGETTO CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**  
**: ANNO 2023 E DELLA RELATIVA SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO.**

L'anno **2023** il giorno **11** del mese di **Marzo** alle ore 11.10 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Bonacina Roberto	SI
Magnani Gianpiero	SI	Albanesi Luca	NO
Scanarotti Sara	SI	Provenzano Cinzia	NO
Valizia Claudio	SI		
Rovati Angela Maria	SI		
Bensi Lucia	SI		
Cobianchi Milani Manuel	SI		

Presenti : 8 Assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 E DELLA RELATIVA SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), stabilisce che "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

PRESO ATTO CHE:

🕒 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2023 – 2025 inizialmente fissato al 31.03.2023, come stabilito dal Decreto 295 del Ministero dell'Interno del 19.12.2022 dalla Legge 29.12.2022 n. 197 è stato differito al 30.04.2023;

VISTI:

🕒 l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

🕒 l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

APPROVATA:

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 09.04.2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario 2022-2025 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 per un importo complessivo di € 193.831,00;

CONSIDERATO CHE il Piano Tariffario per l'anno 2022 predisposto dal Comune di Portalbera ha lo scopo di fornire i dati utili ai fini della determinazione della tariffa rifiuti per l'anno 2022;

RILEVATO CHE con nota nr 757 del 16/02/2023 ricevuta da BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. avente ad oggetto "Importo PEF 2023 e oneri servizi aggiuntivi TQRIF", in cui si comunica che i valori relativi al PEF 2023, così come inseriti nel PEF 2022-2025 approvato da ogni singola amministrazione, sono confermati e verranno fatturati nel corso del 2023 secondo le usuali modalità;

RICORDATO CHE la TARI:

🕒 assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677 L. 147/2013);

🕒 deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654 L. 147/2013);

🕒 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 comma 666;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.06.2014;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

CONSIDERATO ALTRESI':

⌚ che il suddetto viene predisposto in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

⌚ che tiene conto dell'articolo 1, c. 653, L. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede “A partire dal 2018, (poi rinviato al 2019), nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.” A tal fine sono state verificate le risultanze dei fabbisogni standard e si rileva che, i costi sostenuti dal Comune di Portalbera, rientrano nei limiti nel costo standard complessivo;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTI i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati come risultano dal Piano Tariffario predisposto;

VISTE le categorie delle utenze non domestiche come classificate nel Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

VISTE LE tariffe relative alle utenze domestiche e quelle relative alle utenze non domestiche come risultano nell'allegato piano;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

SULLA scorta di pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi art. 49 D. Lgs 267/2000;  
Con voti: n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti essendo n. 8 i consiglieri presenti e n. 10 i

consiglieri votanti;

### **DELIBERA**

- 1) DI CONFERMA per l'anno 2023 il Piano tariffario TARI 2023 relative alle utenze domestiche e non domestiche allegato a) alla presente deliberazione;
- 2) DI prendere atto della conferma dell'importo PEF 2023 e oneri servizi aggiuntivi TQRIF relativi al PEF 2023, così come inseriti nel PEF 2022-2025 approvato da ogni singola amministrazione;
- 3) DI STABILIRE, relativamente alle tariffe TARI 2023, le seguenti scadenze di pagamento:
  - 1^ acconto TARI 2023: 31 maggio 2023;
  - Saldo TARI 2023: 30 novembre 2023;
- 3) DI PREVEDERE in € 193.831,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2023;
- 4) DI DARE ATTO CHE l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

### **SUCCESSIVAMENTE**

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti: n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti essendo n. 8 i consiglieri presenti e n. 10 i consiglieri votanti;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 9**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 E DELLA RELATIVA SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2023

Il Responsabile di Settore  
Dr. Maurizio Gramegna

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Maurizio Gramegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO  
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 15/03/2023  
GIAN LUCA MUTTARINI in data 15/03/2023

# **COMUNE DI PORTALBERA**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (COMPONENTE TARI)**

## INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 3	SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 4	PRESUPPOSTO
ARTICOLO 5	LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO
ARTICOLO 6	SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 7	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
ARTICOLO 8	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ARTICOLO 9	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 10	PIANO FINANZIARIO
ARTICOLO 11	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 12	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 13	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 14	ISTITUZIONE SCOLASTICHE STATALI
ARTICOLO 15	TRIBUTO GIORNALIERO
ARTICOLO 16	RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 17	RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI
ARTICOLO 18	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 19	ULTERIORI RIDUZIONI
ARTICOLO 20	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 21	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
ARTICOLO 22	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ARTICOLO 23	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 24	SANZIONI ED INTERESSI
ARTICOLO 25	RISCOSSIONE
ARTICOLO 26	DILAZIONI DI PAGAMENTO
ARTICOLO 27	RIMBORSO E COMPENSAZIONE
ARTICOLO 28	RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 30	NORMA DI RINVIO
ARTICOLO 31	NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 32	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 33	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ALLEGATO A	CATEGORIE DI UTENZA

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

3. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare, prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, la componente TARI, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667, 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

**ARTICOLO 2**  
**GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per la classificazione dei rifiuti, ai fini dell'espletamento del servizio, nonché ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 considerato che il comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

**ARTICOLO 3**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Portalbera, per gli immobili che insistono sul suo territorio.

**ARTICOLO 4**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *Locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso,

anche se di fatto non utilizzati, ad eccezione delle tipologie specificate nel successivo art. 5 comma "c";

- b) *Aree scoperte*: tutte le aree scoperte, riferibili alle utenze non domestiche, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, come tettoie ed aree scoperte attrezzate;
- c) *Utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, i convitti, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ARTICOLO 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo, i seguenti locali ed aree scoperte:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, aree di manovra, ecc.;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

#### *Utenze domestiche*

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, tipo cabine elettriche, vani ascensori e locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm;

#### *Utenze non domestiche*

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente

adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ARTICOLO 6**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 7**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi delle utenze non domestiche, ove si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono tassabili, invece, le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuate con art. 184 comma 3 del D.L. 152/2006.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria, applicando alla superficie destinata all'attività produttiva e magazzini, le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività:

<b>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</b>		<b>% di abbattimento della superficie</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>5%</b>
2	Campeggi, distributori carburanti	<b>5%</b>
3	Stabilimenti balneari	<b>5%</b>
4	Esposizioni, autosaloni	<b>5%</b>

5	Alberghi con ristorante	5%
6	Alberghi senza ristorante	5%
7	Case di cura e riposo	10%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5%
9	Banche ed istituti di credito	5%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5%
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	20%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	40%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	40%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5%
17	Bar, caffè, pasticceria	5%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5%
21	Discoteche, <i>night club</i>	5%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, i contribuenti devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 21 comma 5 lettera "f", "*utenze non domestiche*", le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi 1 e 3, avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della presentazione dell'istanza.
6. L'esenzione o la riduzione concessa competono anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per le quali sia stata accordata dovessero rimanere invariate. Allorché le condizioni richieste vengano a cessare, l'interessato dovrà presentare la denuncia di cessazione, e la decadenza del beneficio decorrerà a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della cessazione.
7. Il Comune si riserva di compiere, in qualsiasi momento, gli opportuni accertamenti, provvedendo a richiedere la documentazione necessaria, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o l'agevolazione.

---

## ARTICOLO 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tares.

2. Avenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, riferita alle utenze domestiche, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica, 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari riferite alle utenze non domestiche, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, nonché delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50 se è minore a 0,50, la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato inferiore.

---

## **ARTICOLO 9**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione. Nel caso in cui il contribuente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva conclusione dell'occupazione, la cessazione avrà effetto a decorrere dal primo Gennaio dell'anno successivo a quello della mancata denuncia di cessazione, ad eccezione che si verifichi la doppia tassazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21 comma 3; diversamente, la diminuzione di tariffa, avrà decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

## **ARTICOLO 10**

### **PIANO FINANZIARIO**

1. I costi del servizio, individuati in base ai criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, e approvati dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione delle tariffe del tributo.

2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli investimenti necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie;
  - e) il modello gestionale ed organizzativo;
  - f) i livelli di qualità del servizio;
  - g) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - h) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato nel Piano Finanziario successivo o in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e consuntivo del tributo, al netto del tributo provinciale.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo, ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente, che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
5. A norma del comma 655, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **ARTICOLO 11**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo, possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, suddivisa nelle categorie riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche, rispettando la percentuale di ripartizione attuata con il ruolo Tares 2013;

**ARTICOLO 12**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, coefficiente Ka, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R., 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei famigliari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, coefficiente Kb, secondo le previsioni, di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe delle utenze domestiche sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.  
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, è quello risultante alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento o, per le nuove utenze, alla data di denuncia iniziale. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21 e avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso opportunamente documentato, in cui si tratti di soggetti ricoverati stabilmente in case di riposo, di cura o altri istituti.
6. Per le utenze domestiche, occupate o a disposizione, di soggetti che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
7. Per le abitazioni tenute a disposizione nel territorio comunale da soggetti residenti e non il numero dei componenti occupanti l'abitazione è determinato in numero pari a zero e gli è attribuito il solo pagamento della tariffa fissa previsto per le utenze domestiche composte da n. 1 componente.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano accessori delle utenze domestiche.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

**ARTICOLO 13**  
**TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, coefficiente Kc, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, coefficiente Kd, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività prevalente effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**ARTICOLO 14**  
**RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

**ARTICOLO 15**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività, o dell'occupazione di durata superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni di occupazione.

4. La tariffa applicabile per gli operatori del mercato è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica (Banchi di mercato), aumentata del 100%, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni di occupazione.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

## **ARTICOLO 16**

### **RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) compostaggio domestico: ai sensi dell'articolo 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'articolo 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 15% sulla tariffa variabile della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino e documentino un sistema di compostaggio domestico.

Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:

- oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;

- i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;

- il composte deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio tributi.

Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera potrà avvenire, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla data di presentazione della denuncia. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall'Ente gestore.

**ARTICOLO 17**  
**RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e degli artt. 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e 195 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
3. La riduzione determinata come al punto precedente può essere determinata fino ad un massimo del 100% della quota variabile del tributo.
4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
  - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
  - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
  - periodo di avvio a recupero.
5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
7. La riduzione di cui al comma 2, lett. a) e b) è concessa quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'articolo 6, comma 4 L. 212/2000, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
  - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
  - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
  - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
  - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

**ARTICOLO 18**  
**RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per le utenze domestiche nonché per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile al 40%, per le utenze poste a una distanza

superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento misurato dall'accesso dell'utenza, alla strada.

2. Il prelievo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

#### **ARTICOLO 19 ULTERIORI RIDUZIONI**

1. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del comma 660, il Comune non ha previsto ulteriori riduzioni/esenzioni.

#### **ARTICOLO 20 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata l'agevolazione/riduzione più favorevole al contribuente.

#### **ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro occupante, detentore o possessore dell'immobile, con vincolo di solidarietà;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. La dichiarazione sia originaria che di variazione sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali, inviata a mezzo posta tramite raccomandata o a mezzo fax allegando la fotocopia del documento d'identità, inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, entro il termine fissato dal precedente comma.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:
- Utenze domestiche
    - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - b) dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
    - c) numero degli occupanti i locali;
    - d) titolo dell'occupazione e nominativo del proprietario dell'immobile;
    - e) i nominativi dei nuclei familiari non conviventi sul medesimo stato di famiglia;
    - f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
    - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - Utenze non domestiche
    - a) denominazione dell'impresa, società, ente ecc., sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA;
    - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
    - c) dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile dei locali e delle aree;
    - d) data di inizio dell'occupazione o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
    - e) titolo dell'occupazione e nominativo del proprietario dell'immobile;
    - f) sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di cessazione dell'utenza, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione entro il termine indicato nel precedente comma, il tributo non è dovuto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio; diversamente, il tributo non è dovuto a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla mancata cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione, entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6.

## ARTICOLO 22

### VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 21, nonché le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni; in caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
  3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.
  4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ARTICOLO 23 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica al tributo comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

### **ARTICOLO 24 SANZIONI ED INTERESSI**

9. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
10. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, qualora la violazione non sia stata constatata e l'autore o i soggetti obbligati non abbiano avuto formale conoscenza e provvedano spontaneamente alla regolarizzazione, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1, articolo 13 D.Lgs. 472/97, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

11. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze, verrà inviato al contribuente un sollecito di pagamento con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che in caso di inadempienza al pagamento richiesto entro 60 giorni dalla ricezione, verrà applicata la sanzione per omesso pagamento di cui al precedente comma 1 oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese.
12. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
13. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
14. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 22 comma 1 lettera "a", entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
15. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 4 e 5, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
16. Non saranno applicate le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 4 e 5, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene precedentemente la contestazione o l'inizio di ispezioni e verifiche da parte degli uffici comunali.
17. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali ai sensi dell'articolo 1 comma 165 della Legge 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
18. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, di cui ai D.Lgs. n. 471 e 472/1997.

## **ARTICOLO 25**

### **RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti un apposito avviso di pagamento che specifica per ogni utenza, le somme dovute per tributo comunale oltre al tributo provinciale applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, non esime il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
2. Il versamento è effettuato mediante modello di pagamento unificato F24 come previsto dal comma 688, Legge 27 Dicembre 2012, n. 147.
3. Il versamento è effettuato nelle scadenze deliberate annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono superiori a 49 centesimi, o all'euro inferiore, se le cifre decimali sono pari/inferiori a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 1, della Legge 296/2006.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso nelle modalità concordate con apposita Convenzione trattenendo il compenso previsto dall'articolo 19 D.Lgs. 504/92 a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

#### **ARTICOLO 26 DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. I contribuenti che si trovano in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica, possono richiedere la rateazione della somma accertata qualora gli importi siano superiori a € 200,00. La rateazione comporterà l'addebito degli ulteriori interessi previsti all'art. 24 comma 9 e, nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel versamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio dalla rateazione.

#### **ARTICOLO 27 RIMBORSO E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare, sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 24 comma 9, con decorrenza dalla data in cui il versamento è stato effettuato o è accertato il diritto al rimborso.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad € 12,00.

#### **ARTICOLO 28 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva verrà effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **ARTICOLO 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

### **ARTICOLO 30 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 e altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **ARTICOLO 31 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento a norma della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani interni nonché del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES).
3. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani interni (TARSU) nonché del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES), entro i termini decadenziali o prescrizionali.
4. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs. 507/93, opportunamente integrate con gli elementi necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché le denunce presentate ai fini TARES.

### **ARTICOLO 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

2. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **ARTICOLO 33 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa Nazionale e comunitaria, in materia di rifiuti e tributi locali.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO "A"

### CATEGORIE DI UTENZA

#### UTENZE DOMESTICHE cat. 1 SOTTOCATEGORIA

1. Un componente
2. Due componenti
3. Tre componenti
4. Quattro componenti
5. Cinque componenti
6. Sei o più componenti

#### UTENZE NON DOMESTICHE cat. 2 SOTTOCATEGORIA

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli <i>- idem utenze giornaliere</i>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie <i>- idem utenze giornaliere</i>
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante <i>- idem utenze giornaliere</i>
21	Discoteche, night-club